

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA



## RELAZIONE

VARIANTE NON SOSTANZIALE DI AGGIORNAMENTO AL PTCP  
ai sensi dell'art.27bis della L.R. 20/2000 e s.m.i.

aprile 2017



## **VARIANTE NON SOSTANZIALE DI AGGIORNAMENTO**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

VARIANTE AL PTCP  
AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DELLA LR 20/2000 E S.M.I.  
Stesura finalizzata all'approvazione

MARZO 2017

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DELLA VARIANTE**

### **COORDINAMENTO GENERALE DELLA VARIANTE**

**Donatella Bartoli (Responsabile Servizio Pianificazione del territorio)**

### **UFFICIO DI PIANO**

**Paola Galloro**

**Claudia Piazzi**

### **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

**Valeria Restani (Responsabile U.O. Amministrativa e organizzativa)**

**Maria Pia Baldisserrì**

## **INDICE**

<b>PREMESSE</b> .....	<b>4</b>
<b>Contenuti della variante</b> .....	<b>5</b>
<b>Considerazioni in merito alla VALSAT</b> .....	<b>6</b>
<b>Considerazioni in merito alla VINCA</b> .....	<b>8</b>
<b>1 - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI</b> .....	<b>9</b>
Normativa in materia .....	9
Richiamo della normativa regionale nel PTCP e conseguenti modifiche ....	10
<b>2 - INQUINAMENTO LUMINOSO (recepimento delle LR 19/2003, DGR 1688/2013 e DGR 1732/2015)</b> .....	<b>10</b>
<b>3 - AGGIORNAMENTO DISCIPLINA DELLE AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE</b> .....	<b>12</b>
<b>4 - AGGIORNAMENTO DEGLI AREALI RELATIVI AGLI “STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE” (allegato n. 5 alla Relazione, paragrafo D.6.3 del Quadro Conoscitivo e Tav. 3 del PTCP)</b> .....	<b>13</b>
<b>5 - MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 14.1 E 14.2 IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE</b> .....	<b>14</b>

## **PREMESSA**

Dal 1 gennaio 2015 questo Ente è diventato Città metropolitana di Bologna, pertanto tutti i riferimenti alla Provincia di Bologna presenti negli elaborati costituenti la presente Variante, ad esclusione della presente Relazione, sono da intendersi relativi alla Città metropolitana di Bologna.

Con particolare riferimento alle modifiche ed integrazioni inserite nelle Norme del PTCP non si ritiene opportuno modificare, laddove presente, la dicitura "Provincia di Bologna" con "Città metropolitana di Bologna", in quanto il Piano è stato concepito come strumento di pianificazione della Provincia e recepisce altri piani sovraordinati e settoriali anch'essi riferiti alla Provincia.

Pertanto si rimanda ai futuri strumenti di pianificazione l'adeguamento formale e sostanziale al nuovo assetto amministrativo e territoriale a cui faranno riferimento.

## Contenuti della variante

La presente proposta di variante al PTCP fa riferimento al procedimento disciplinato dall'*art. 27 bis* della *LR 20/2000*<sup>1</sup> così come modificata ed integrata dalla *LR 6/2009*, che trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP. Si precisa che gli aggiornamenti e adeguamenti di seguito descritti vengono introdotti nel PTCP in piena coerenza e coordinamento con i vincoli e le tutele vigenti e presenti nel piano medesimo. Sulla base della normativa richiamata, con la presente variante si propongono le seguenti modifiche:

1. introduzione richiamo a disposizioni regionali sugli impianti FER, integrazione art. 13.7;
2. introduzione disciplina sulla tutela da inquinamento luminoso, nuovo art. 13.7 bis e integrazione Tav. 3;
3. aggiornamento disciplina delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (Titolo 9),
4. aggiornamento degli areali relativi agli "stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (modifiche art. 9.6, tav. 3 e allegato 5 alla Relazione) e contestuale aggiornamento dei riferimenti normativi nel Quadro Conoscitivo, paragrafo D.6.3;

---

<sup>1</sup> Art. 27-bis LR 20/2000:

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP nei seguenti casi:

- a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;
- b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;
- c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento statali e regionali;
- d) varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale;
- e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni di piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo
- f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.

2. In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare è inviata, anche attraverso supporto informatico, ai soggetti di cui all'art. 27, comma 2, all'art. 14, comma 3, secondo e terzo periodo e comma 4, i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento. La Provincia nell'adozione e approvazione del PTCP prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente.

3. Si applica l'art. 27, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti della metà per il deposito del piano adottato, per la presentazione di osservazioni e per l'espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Regione.

5. modifiche degli articoli 14.1 e 14.2 e dell'allegato O in relazione alla disciplina delle attività estrattive.

Per i suddetti adeguamenti la variante è costituita dai seguenti elaborati:

- tavola 3 del PTCP in variante;
- allegato 5 alla Relazione del PTCP in variante;
- modifiche normative (testo vigente delle norme del PTCP integrato con gli aggiornamenti degli articoli 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 11.4, 13.7, 13.7bis, 14.1, 14.2; allegato O);
- paragrafo D6.3 del Quadro Conoscitivo aggiornato.

### **Considerazioni in merito alla VALSAT**

Secondo quanto disposto dall'*art. 5 della L.R. 20/2000* (e s.m.i.) nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani la Regione, le Province ed i Comuni devono tenere conto degli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possano derivare dall'attuazione dei medesimi piani, pertanto devono provvedere alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat).

Nel caso della presente variante di aggiornamento del PTCP, si ritiene, tuttavia, che la suddetta valutazione non sia necessaria, in quanto rientrante nella fattispecie di varianti escluse dalla procedura di Valsat, ai sensi del *comma 5* del medesimo *art. 5 della LR 20/2000*<sup>2</sup>.

Di seguito si specificano più dettagliatamente le condizioni che, per ogni modifica introdotta, ne motivano l'esclusione dalla procedura di Valsat o la riconducono alle disposizioni richiamate:

1. In merito al tema delle Fonti Energetiche Rinnovabili si evidenzia che le integrazioni proposte con la variante si limitano, come meglio descritto in seguito, a richiamare nel PTCP quanto la normativa nazionale e regionale ha disciplinato in materia successivamente alla data di approvazione del PTCP vigente, pertanto si

---

<sup>2</sup> Art. 5, comma 5:

Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistenti stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidano in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previste;
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie e dei dettagli costruttivi degli interventi;
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
- e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

ritiene che in merito a questo aspetto non sia necessaria una valutazione ambientale.

2. Rispetto al tema dell'inquinamento luminoso la modifica introdotta al PTCP adempie esattamente a quanto disposto dalla Legge Regionale in materia, e dalle successive integrazioni normative, senza aggiungere nulla in termini di tutele o previsioni. Nei suoi contenuti la modifica introdotta al PTCP, oltre a perseguire essa stessa un obiettivo di sostenibilità ambientale - rispetto a cui sarebbe pertanto superfluo misurarsi con una valutazione in proposito - definisce di fatto un'indicazione molto precisa rispetto ai dettagli costruttivi da osservare negli interventi relativi agli impianti di illuminazione. Pertanto si ritiene che questa modifica rientri nella fattispecie di cui al *comma 5, lettera c), dell'art. 5 della LR 20/2000* e pertanto non richiede una valutazione di sostenibilità ambientale.
3. In merito al tema della Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, ovvero in merito alle modifiche che la presente variante introduce agli articoli 9.1, 9.2 e 9.3, valgono considerazioni analoghe a quelle espresse per i temi delle fonti energetiche rinnovabili e dell'inquinamento luminoso. Dalla dettagliata descrizione riportata nel prosieguo della relazione, infatti, si può comprendere come tale modifica si limiti ad adeguare il PTCP agli aggiornamenti introdotti in materia dalla Regione Emilia-Romagna, successivamente all'approvazione del PTCP vigente. Anche rispetto a tale punto, si ritiene, quindi, che la Variante risponda alla fattispecie di cui al *comma 5, lettera d), dell'art. 5 della LR 20/2000*. Inoltre, in considerazione degli specifici contenuti a cui si riferisce il nuovo articolo 9.3 si può affermare che le ricadute normative siano in buona parte afferibili alle caratteristiche architettoniche ed edilizie che dovranno assumere le nuove aree produttive ecologicamente attrezzate. Pertanto si può affermare che questo punto della Variante risponde in parte anche alla fattispecie di cui al *comma 5, lettera c), dell'art. 5 della LR 20/2000*.
4. Si ritiene che anche l'aggiornamento degli areali di danno relativi agli "Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante" contenuti nell'allegato 5 alla Relazione di Piano, sia da ricondurre alla casistica di cui al *comma 5, lettera d), dell'art. 5 della LR 20/2000*, in quanto consiste nel recepimento di lievi modifiche approvate dalla Provincia (settore Ambiente) sulla base delle valutazioni espresse dall'apposito Comitato Tecnico Regionale, senza modificare le politiche di merito del PTCP.
5. Per quanto riguarda la modifiche agli artt 14.1 e 14.2 (e dell'allegato O), come specificato più avanti nel relativo paragrafo della presente relazione, queste possono essere considerate delle correzioni di errori materiali del testo vigente per renderlo più chiaro, coordinato al suo interno e con il PIAE, e aggiornato rispetto a passaggi normativi di impianto ormai superati. Le modifiche principali sono da ricondurre al completamento dell'elenco delle tutele escludenti la pianificazione estrattiva, già citate nelle norme del PIAE (vedi il sistema delle aree naturali



protette); a specificazioni circa il campo di applicazione delle limitazioni relative all'insediamento di nuove attività estrattive nel sistema collinare, nel sistema dei crinali e nelle zone apicali dei conoidi pedemontani (rinominate zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollinare e di pianura di tipo A o D vedi art. 5.2, 5.3); alla necessità di rendere esplicito quanto già contenuto nella norma di carattere generale in materia estrattiva, ovvero che le tutele ambientali e paesaggistiche da rispettare per la corretta localizzazione degli impianti di lavorazione degli inerti. Si ritiene pertanto che tale punto della Variante rientri nella fattispecie di cui al *comma 5, lettera a), dell'art. 5 della LR 20/2000*.

### **Considerazioni in merito alla VINCA**

Richiamando i contenuti della Deliberazione *della Giunta Regionale n. 1191 del 2007*, tutti i piani, progetti ed interventi che possono avere un'incidenza significativa su habitat o su specie animali e vegetali d'interesse comunitario, sono soggetti ad una Valutazione di Incidenza Ambientale sui Siti Natura 2000 (VINCA), finalizzata alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità; tuttavia possono essere esclusi da tale procedura quegli interventi che non determinano un'incidenza negativa significativa sui siti Natura 2000, in base alle attuali conoscenze tecnicocientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate.

Rispetto ai temi oggetto della presente Variante, si specificano di seguito le condizioni che motivano l'esclusione di ogni modifica introdotta dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

1. In merito al tema delle Fonti Energetiche Rinnovabili, come descritto in altri punti della presente relazione, l'aggiornamento del PTCP consiste nel richiamare la normativa regionale in materia, pertanto le integrazioni proposte non implicano l'introduzione di politiche di piano che interferiscono negativamente con l'ecosistema ambientale, ma, anzi, lo tutelano maggiormente, richiamando indirizzi di tutela vigenti ed estendendoli rispetto alla localizzazione d'impianti FER. Alla luce di ciò, si ritiene che non sia necessaria la Valutazione d'Incidenza per questo punto della variante.
2. Anche l'adeguamento del PTCP rispetto al tema dell'inquinamento luminoso consiste nel recepimento della normativa regionale in materia, che ha fra i suoi contenuti la definizione delle aree da tutelare rispetto all'inquinamento luminoso, fra cui, appunto, i siti della Rete Natura 2000; pertanto la modifica normativa e cartografica non necessita della Valutazione d'Incidenza.
3. In merito al tema della aree produttive ecologicamente attrezzate, le integrazioni normative introdotte con la Variante consistono nel recepimento della disciplina più dettagliata che la Regione Emilia-Romagna ha emanato successivamente all'approvazione del PTCP vigente. Queste riguardano principalmente le caratteristiche architettoniche ed edilizie che devono assumere le APEA, pertanto

si ritiene che le ricadute di tali integrazioni non possano incidere significativamente rispetto ai siti della Rete Natura 2000, in quanto non interferiscono con le politiche di piano generale. Per quanto esposto, non appare necessaria la Valutazione d'Incidenza.

4. In relazione all'aggiornamento degli areali di danno relativi agli “Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante”, la variante recepisce l'aggiornamento dello stato di fatto sul territorio provinciale come approvato e trasmesso dal Comitato Tecnico Regionale, a cui è delegata la competenza pianificatoria di merito e le relative valutazioni; pertanto il dato è assunto per completezza del PTCP, senza entrare nel merito della Valutazione d'Incidenza.
5. Analogamente a quanto precisato per le modifiche all'art 5.3, anche le modifiche agli artt. 14.1 e 14.2 (e dell'allegato O) sono da intendersi come una correzione del testo normativo vigente, al fine di renderlo più coerente con altri passaggi normativi dello stesso PTCP e con il PIAE. Poiché tali integrazioni non modificano il contenuto principale dei due articoli, si ritiene che per tale punto della Variante non sia necessario ricorrere alla Valutazione d'Incidenza.

## **1 - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI**

### **Normativa in materia**

In questi ultimi anni lo sviluppo delle infrastrutture atte alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (cosiddetti impianti FER) ha avuto un forte impulso in seguito al nuovo quadro normativo che ha investito il contesto energetico internazionale, nazionale e regionale.

Il Piano energetico provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 17/06/2003, aveva già messo in luce l'importanza della correlazione fra l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e la gestione del territorio, individuando nel PTCP uno strumento idoneo per l'orientamento alla gestione di tali fonti.

La legge regionale n. 26 del 2004 pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche;

inoltre il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, (denominato “Linee Guida nazionali”) in attuazione dell'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003 (a sua volta attuativo della direttiva 2001/77/CE), ha previsto che le Regioni possano indicare le aree ed i siti particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio come non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A seguito delle “Linee Guida nazionali”, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato le seguenti delibere:

n. 28 del 06/12/2010 - "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";

n. 46 del 17/01/2011 – “Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28”;

n. 51 del 26/07/2011 – “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”.

Come precisato dalle “Linee Guida nazionali” (paragrafo 17 e Allegato 3) l'individuazione delle aree non idonee agli impianti FER è finalizzata ad accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, identificando quelle aree in cui gli obiettivi di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale non risultano compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Tali individuazione non sono quindi da intendere come divieto preliminare ma come quadro di riferimento delle opportunità localizzative per gli impianti stessi.

#### **Richiamo della normativa regionale nel PTCP e conseguenti modifiche**

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo in materia di impianti FER, e in coerenza con il “*principio di non duplicazione della normativa sovraordinata*” di cui all'art. 18 bis della LR 20/2000 (recentemente introdotto dalla LR 15/2013), risulta opportuno il richiamo nel PTCP delle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46 del 17/01/2011 e n. 51 del 26/07/2011; pertanto si propone di cassare il punto p) dell'art. 13.7, comma 3, e di inserire un nuovo comma 4 che rimanda alle suddette delibere per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti FER.

Contestualmente all'inserimento del comma 4 all'art. 13.7, vengono integrati i Titoli 4, 7, 8 e 11 (in particolare gli articoli del PTCP che recepiscono le tutele del PTPR a cui le delibere regionali fanno riferimento) con specifico richiamo alle disposizioni di cui alle suddette delibere regionali.

#### **2 - INQUINAMENTO LUMINOSO (recepimento delle LR 19/2003, DGR 1688/2013 e DGR 1732/2015)**

La normativa regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico, è articolata nei seguenti documenti:

- la *Legge Regionale n. 19/2003* “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;

- la *Direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1688/2013* “Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”, che ha fornito le specifiche indicazioni tecniche e procedurali per l'applicazione della legge;

- *Delibera della Giunta Regionale n. 1732 del 12/11/2015* "Terza direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"

Come recita l'*art. 1* della succitata *LR 19/2003*, ripreso e confermato dalla *Delibera della Giunta Regionale n. 1732 del 12/11/2015*, con tali disposizioni la Regione Emilia-Romagna si pone la finalità di promuovere "la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici".

Per il raggiungimento di tale finalità la legge Regionale assegna poi alle Province le seguenti funzioni (cfr art. 3 DGR 1732/2015):

- a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l'attuazione della presente legge;
- b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
- c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui alla lettera b), qualora interessi aree di più Comuni;
- d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
- e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.

Si può certamente affermare che, oltre a definire specifici requisiti tecnici per ciascun nuovo impianto di illuminazione esterna, pubblico o privato, il contenuto fondamentale introdotto dalla normativa regionale sia quello legato alla definizione ed istituzione di aree ritenute oggetto di particolare tutela, ovvero le "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso".

Tali aree sono costituite dal sistema delle aree regionali protette, i siti della Rete Natura 2000, le aree di collegamento ecologico come definite dalla *LR 6/2005* e le fasce di protezione attorno agli osservatori astronomici e astrofisica, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione (cfr. *art. 3 DGR 1688/2013*).

Nello specifico viene definita l'estensione di tali aree che, mentre nel caso delle aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000 le aree di collegamento ecologico è semplicemente pari all'estensione delle aree medesime, nel caso degli osservatori astronomici l'estensione delle Zone di Protezione cambia in funzione della tipologia e del rilievo dell'osservatorio in questione:

- 25 km di raggio attorno agli osservatori professionali,
- 15 km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale, regionale e provinciale.

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'ex Provincia di Bologna, oggi Città metropolitana, ha provveduto a raccogliere le richieste pervenute dagli Osservatori astronomici presenti e

operanti sul territorio metropolitano, ha verificato la completezza di tali richieste o meglio la loro rispondenza a quanto richiesto dall'*Allegato A alla DGR 1688/2013* e ha stabilito l'entità della Zona di Protezione da assegnare effettivamente a ciascun Osservatorio.

In virtù di tali verifiche la Città metropolitana di Bologna può ora, con la presente Variante al PTCP, introdurre nella Tav. 3 le Zone di Protezione di cui sopra; nello specifico sono stati inseriti gli osservatori di San Giovanni in Persiceto e di Monte San Pietro con una ZP pari a 15 Km e l'osservatorio di Loiano con una ZP pari a 25 Km.

Inoltre con la presente Variante si inserisce nelle Norme di Attuazione del PTCP uno specifico articolo 13.7bis che disciplina la materia dell'inquinamento luminoso, recependo quanto richiesto dalla succitata normativa regionale.

### **3 - AGGIORNAMENTO DISCIPLINA DELLE AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE**

Nel 2004 il PTCP introdusse all'art 9.3 il tema delle Aree Ecologiche Attrezzate recependo quanto allora disposto dalla *LR 20/2000, art A-14*. Quello stesso articolo contenuto nell'*Allegato alla LR 20/2000*, prevedeva che le caratteristiche ed in generale la disciplina specifica relativa alle Aree produttive Ecologicamente Attrezzate sarebbero state definite mediante apposito Atto di indirizzo e coordinamento tecnico.

Nelle more di tale atto regionale la Provincia di Bologna decise allora di introdurre comunque il tema delle Aree Ecologicamente Attrezzate (che la Provincia, per maggior chiarezza, ha voluto denominare Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – Apea), essendo comunque tenuta a farlo in funzione di quanto disposto dal *comma 4* del succitato *articolo A-14*, laddove si afferma che “le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate.”

Con l'approvazione del PTCP si è pertanto introdotto il tema della Apea, lasciando però parzialmente in sospenso una definizione puntuale e specifica di quelle che avrebbero dovuto essere le caratteristiche urbanistiche, architettoniche e ambientali delle Apea.

Nel corso degli anni successivi all'approvazione si è lavorato per colmare questo vuoto ed in generale si è potuto far tesoro dei primi esiti di quella che a tutti gli effetti rappresentava la sperimentazione di un tema innovativo.

Di seguito si elencano le principali novità intervenute sia in termini di aggiornamento della normativa regionale che in termini di riflessioni operate grazie alla sperimentazione condotta dalla Provincia, oggi Città metropolitana, su questo tema:

- 1) La Provincia, ha dovuto misurarsi da subito con il tema delle Apea in occasione della redazione e sottoscrizione degli Accordi Territoriali per gli ambiti produttivi sovracomunali. Nell'ambito dell'attività volta alla definizione dei contenuti da inserire in tali Accordi si è potuto constatare come fosse più coerente con la sopra citata disciplina regionale e più fattibile rispetto agli impegni da assumere, condividere con le Amministrazioni comunali l'obiettivo e l'impegno a raggiungere le caratteristiche di Apea nel caso degli Ambiti produttivi sovracomunali suscettibili di sviluppo. Ciò ha significato nei fatti rivedere l'indicazione data dal PTCP vigente

al comma 8 dell'art. 9. laddove veniva richiesto il raggiungimento delle caratteristiche di Apea agli ambiti produttivi sovracomunali con caratterizzazione prevalentemente produttiva e manifatturiera (sia quelli suscettibili di sviluppo che quelli consolidati).

- 2) Essendo, come richiamato sopra, di fronte ad un sostanziale vuoto in termini di definizione delle caratteristiche urbanistiche, architettoniche e ambientali delle Apea, la Provincia di Bologna, parallelamente all'attività volta alla sottoscrizione degli Accordi Territoriali di cui al punto precedente, ha voluto intraprendere un lavoro di ricerca che consentisse di arrivare alla redazione di Linee Guida, attraverso le quali fornire gli elementi con cui condividere con i Comuni e con i progettisti un linguaggio tecnico ed un livello minimo da garantire nella progettazione e nella gestione di aree produttive che dovessero o volessero assumere le caratteristiche di Apea. Tali Linee Guida sono stata approvate dalla Giunta Provinciale con *Delibera n. 407 del 21 novembre 2006*.
- 3) Adempiendo a quanto previsto nella *Legge 20/2000*, la Regione ha successivamente provveduto ad emanare il proprio Atto di Indirizzo e Coordinamento Tecnico (approvato con *Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 118 del 13 giugno 2007*). Mediante tale Atto di indirizzo anche la Regione ha provveduto a definire e chiarire tutti gli aspetti necessari per stabilire le caratteristiche delle Apea. Evidentemente è tale Atto che rappresenta il riferimento formale a cui attenersi nell'ambito dei percorsi urbanistici e progettuali volti alla realizzazione di Apea, tuttavia il documento della Linee Guida provinciali, anche grazie ad un costante aggiornamento operato successivamente all'approvazione dell'Atto di indirizzo regionale, continua a rappresentare una strumento pienamente coerente con le disposizioni regionali oltre che utile a meglio precisare gli aspetti di carattere tecnico progettuale. Resta inteso che mentre l'Atto Regionale rappresenta un riferimento di legge a cui attenersi, le Linee Guida hanno l'ambizione di approfondire a livello locale un tema altamente sperimentale tentando di fornire un ulteriore strumento per condividere in maniera più dettagliata l'obiettivo principale della Apea, ovvero raggiungere un elevato livello nella progettazione urbanistica, architettonica ed energetico-ambientale degli eventuali nuovi insediamenti produttivi.

Alla luce degli elementi di novità sopra elencati, la Città metropolitana di Bologna ritiene pertanto opportuno e necessario nell'ambito della presente Variante non sostanziale al PTCP aggiornare puntualmente gli articoli 9.1, 9.2 ed integralmente l'articolo 9.3.

#### **4 - AGGIORNAMENTO DEGLI AREALI RELATIVI AGLI "STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE" (allegato n. 5 alla Relazione e Tav. 3 del PTCP)**

Ai sensi del *D.Lgs. n. 238/2005 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"* e nell'esercizio delle competenze delegate in materia dalla Regione

Emilia Romagna con la *LR 26/2003*, la Provincia di Bologna<sup>3</sup>, in particolare il Servizio Tutela e Sanzioni Ambientali – U.O. Autorizzazione Integrata Ambientale, ha aggiornato l'elenco degli stabilimenti a rischio presenti sul territorio provinciale e le aree di danno ad essi correlati<sup>4</sup>.

Successivamente, come segnalato dalla Regione Emilia Romagna nella delibera d'intesa in merito alla variante in oggetto, la normativa nazionale e regionale di riferimento è stata modificata. In particolare ai sensi del *DLgs. 105 del 26 giugno 2015*, che ha sostituito il *DLgs. 334/99* e molti suoi allegati, gli stabilimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della norma sono suddivisi in due grandi gruppi: gli stabilimenti di "soglia inferiore" (ex art. 6 per *DLgs 334/99*) in cui sono presenti cioè quantità inferiori di sostanze pericolose, e stabilimenti di "soglia superiore" (ex art. 8 per *DLgs 334/99*) in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità più elevate.

In recepimento dei suddetti aggiornamenti normativi in materia e sulla base del contributo di competenza di ARPAE, inviato *con PEC N. PGDG 2226/2017 del 03/03/2017* (acquisito agli atti dalla Città metropolitana di Bologna con *PG 13807 del 06/03/2017*), si è provveduto all'ulteriore adeguamento della Tavola 3 e dell'allegato n. 5 alla Relazione del PTCP (che visualizza le aree di danno delle industrie a rischio), nonché all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti RIR riportati all'art. 9.6 delle Norme del PTCP ed all'adeguamento normativo del paragrafo D6.3 del Quadro Conoscitivo.

## **5 - MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 14.1 E 14.2 IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

A completamento del decennio di riferimento del P.I.A.E. vigente 2002-2012, la Provincia ha avviato la procedura di Variante Generale al Piano settoriale<sup>5</sup>. Con l'occasione della revisione del P.I.A.E., si ravvisa anche la necessità di apportare piccole e non sostanziali modifiche agli articoli 14.1, 14.2 e all'allegato O del PTCP. Le variazioni proposte possono essere considerate delle correzioni di errori materiali del testo vigente, per renderlo più chiaro, coordinato sia al suo interno sia con il PIAE e aggiornato rispetto a passaggi normativi di impianto ormai superati.

Le modifiche principali sono da ricondurre: al completamento dell'elenco delle tutele escludenti la pianificazione estrattiva, già citate nelle norme del PIAE (vedi il sistema delle aree naturali protette); a specificazioni circa il campo di applicazione delle limitazioni relative all'insediamento di nuove attività estrattive nel sistema collinare, nel sistema dei crinali e nelle zone apicali. Si richiamano, infine, i contenuti salienti dell'articolo 10, comma 10.4, del PIAE 2013-2023, specificando che la pianificazione degli impianti permanenti

---

<sup>3</sup> A seguito del riordino istituzionale di cui alla *LR13/2015*, ai sensi dell'art.16, comma 2 della medesima legge, le funzioni relative alle attività a rischio d'incidente rilevante rientrano fra le funzioni in materia ambientale esercitate dalla Regione, Mediante l'Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

<sup>4</sup> Dati trasmessi con nota interna del Servizio Tutela e Sanzioni Ambientali – U.O. Autorizzazione Integrata Ambientale, con *PG 70714 del 13/05/2013* e con la successiva nota integrativa *PG n. 16228 del 6/2/2014*.

<sup>5</sup> "Documento Preliminare" della Variante Generale al PIAE approvato con del. G.P. n. 314 del 18/09/2012; Conferenza di Pianificazione conclusa con la seduta del 16/01/2013

potrà essere localizzata esclusivamente all'interno degli ambiti produttivi individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, o previa Variante al proprio P.A.E., e contestuale Variante al proprio strumento urbanistico, nel rispetto dei vincoli e delle tutele previste dal PTCP.